

Spettabile

Banca d'Italia

Servizio Normativa e Politiche di Vigilanza

Divisione Normativa Prudenziale

Via Milano, 53 - 00184 Roma

npv@pec.bancaditalia.it

Milano, 29 ottobre 2012

Oggetto: risposta alla consultazione pubblica del 4 settembre 2012 sulle “Disposizioni di vigilanza prudenziale per le banche. Sistema dei controlli interni, sistema informativo e continuità operativa”

Egregi Signori,

innanzitutto si ringrazia la Codesta Spettabile Autorità per la possibilità offerta di partecipare alle consultazioni relative al documento pubblicato in data 4 settembre 2012 riguardante le nuove “Disposizioni di vigilanza prudenziale per le banche. Sistema dei controlli interni, sistema informativo e continuità operativa” (di seguito il “Documento per la consultazione”).

Con la presente desideriamo formulare delle osservazioni sia sulla base della nostra esperienza pratica di società di consulenza specializzata nell’assistenza agli operatori del settore finanziario in tema di organizzazione e controllo interno (*compliance, anti-money laundering, internal audit*), sia sulla base delle nostre ricerche, nella speranza di fornire un valido contributo allo sviluppo della normativa regolamentare.

Si apprezza, in particolare, l’impegno di Codesto Istituto nell’intento di razionalizzare il quadro normativo preesistente alla luce dei provvedimenti emanati in materia negli ultimi anni, allineandosi alle previsioni della proposta di direttiva CRD4 al fine di rafforzare la capacità delle banche di gestire i rischi aziendali.



Con le premesse di cui sopra, riportiamo nel seguito le nostre osservazioni al Documento per la consultazione in merito alla declinazione del principio di proporzionalità (Capitolo 7, Sezione III, par.1 – cfr. Box 3), con particolare riferimento all'esternalizzazione di funzioni aziendali (*outsourcing*) (Titolo V, Capitolo 7, Sezione IV, par.1).

Al fine di individuare le banche di dimensioni contenute o caratterizzate da una limitata complessità operativa che possono affidare a soggetti terzi, in tutto o in parte, le funzioni aziendali di controllo, si propone di **adottare un criterio oggettivo** che già applica il principio di proporzionalità, quale ad esempio le classi ICAAP in cui le banche sono ripartite nel processo ICAAP, oppure le Macro-Categorie in cui i soggetti vigilati sono ripartiti ai fini dell'attività di Vigilanza svolta da Codesto Istituto, considerando nel caso di specie le banche appartenenti alla "Classe 3" oppure alla macro-categoria degli "intermediari minori".

In ordine alla possibilità per le banche di dimensioni contenute o caratterizzate da una limitata complessità operativa di affidare a soggetti terzi, in tutto o in parte, le funzioni aziendali di controllo, nel Documento per la consultazione è specificato alla nota 25 di pagina 25 che "per soggetti terzi si intendono altre banche, società di revisione, ovvero gli organismi associativi di categoria (ad es. Federazioni regionali delle banche di credito cooperativo)."

Al fine di allineare le disposizioni previste per le banche agli orientamenti definiti nelle sedi internazionali ed alla disciplina già definita per le SIM, le SGR, gli intermediari 106 e 107 e le imprese di assicurazione si propone di: 1) **eliminare la preclusione soggettiva** allo svolgimento in *outsourcing* delle funzioni di controllo contenuta nella nota *de qua*; 2) **definire i requisiti** di professionalità, indipendenza e organizzazione che l'*outsourcer* deve disporre per essere autorizzato allo svolgimento delle funzioni aziendali di controllo.

A titolo esemplificativo l'*outsourcer* della funzione di *Internal Audit* potrebbe uniformare la propria attività agli standard professionali comunemente accettati a livello nazionale ed internazionale, nonché essere in possesso della certificazione internazionale di *Certified Internal Auditor* (CIA) o di *Certified Financial Services Auditor* (CFSA) rilasciata dall'*Institute of Internal Auditors* (IIA).

Infine sempre con riferimento alla possibilità per le banche di dimensioni contenute o caratterizzate da una limitata complessità operativa di affidare a soggetti terzi le funzioni aziendali di controllo, si chiede di precisare se la **responsabilità per culpa in vigilando ex art. 144 co. 2 TUB** dei "soggetti che svolgono funzioni di controllo", rimane in capo all'*outsourcer* a cui è affidata la funzione aziendale di controllo, oppure al "referente interno per l'attività esternalizzata", quale incaricato della complessiva supervisione della specifica attività di controllo esternalizzata, posto che la responsabilità finale resta in capo alla banca.

Nel rinnovare il nostro ringraziamento per l'opportunità offerta di condividere con Codesto Spettabile Istituto le nostre considerazioni sul Documento per la consultazione, restiamo a disposizione per ogni chiarimento e approfondimento necessario.

Con osservanza,



Massimo Baldelli



Guido Pavan